

SISTEMA ORGANIZZATO DI OFFERTE DI VENDITA E DI ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA: INDIRIZZI PER IL SISTEMA ITALIA 2004

Premessa

1. Obiettivo è l'attuazione di un sistema organizzato di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, basato su un mercato o borsa dell'energia elettrica e su un mercato o borsa del servizio di dispacciamento, che sia operativo a decorrere dall'1 gennaio 2004 (di seguito: richiamato come sistema organizzato di offerte o come Sistema Italia 2004).
In un mercato dell'energia elettrica liberalizzato, la presenza di un sistema organizzato di offerte ben progettato e funzionante è condizione necessaria sia per promuovere la concorrenza tra gli operatori, la libera iniziativa e gli investimenti, sia per garantire la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico tutelando gli interessi di utenti e clienti finali.
2. Il Sistema Italia 2004 viene definito dagli indirizzi di seguito riportati. Gli indirizzi devono guidare e finalizzare le iniziative adottate e attuate nelle rispettive funzioni e ambiti di responsabilità, da: Ministero delle attività produttive, Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete), società Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) e dal soggetto che svolge le funzioni di garante conferite all'Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico).
Affinché possa essere promosso e assicurato il necessario grado di coordinamento e di convergenza fra le iniziative adottate e attuate dai diversi soggetti, viene istituito un apposito Gruppo informale di coordinamento per il Sistema Italia 2004 presso il Ministero delle attività produttive.
3. Nella formulazione degli indirizzi è stato tenuto conto del quadro legislativo esistente, dei provvedimenti emanati su queste materie e su temi collegati dal Ministero delle attività produttive e dall'Autorità, delle decisioni prese dal Gestore della rete, del lavoro svolto dal Gestore del mercato e dalle imprese del settore elettrico e dalle loro associazioni, delle acquisizioni di programmi e strumenti di calcolo e di comunicazione da parte degli operatori, e delle esperienze in altri Stati membri dell'Unione europea.
4. Il sistema organizzato di offerte deve essere oggetto di prove e collaudi nel corso degli ultimi mesi del 2003. Il Sistema Italia 2004 riflette questi vincoli e tempi. Il sistema organizzato di offerte è evolutivo: i suoi sviluppi possono prevedere fasi e strumenti da

rendere operativi anche in funzione della progressiva liberalizzazione del mercato dei clienti finali e della formazione di un ambiente concorrenziale e competitivo.

5. Affinché sia rispettata la scadenza dell'1 gennaio 2004 è necessario che il Gestore della rete modifichi le condizioni di erogazione del servizio di dispacciamento. Il Sistema Italia 2004 richiede che venga attuato il dispacciamento di merito economico ed è incompatibile con il dispacciamento transitorio oggi applicato.

Indirizzi

Sistema organizzato di offerte

6. Il Sistema Italia 2004 è costituito, in modo conforme alle norme vigenti, da due mercati tra di loro collegati:
 - a) il mercato dell'energia elettrica, che comprende il mercato del giorno prima e il mercato di aggiustamento, e che è progettato e gestito dal Gestore del mercato;
 - b) il mercato del servizio di dispacciamento, che comprende il mercato della risoluzione delle congestioni, il mercato del servizio di bilanciamento, e il mercato della riserva, e che è progettato e gestito dal Gestore della rete.
7. Gli operatori vendono e acquistano energia elettrica nel mercato dell'energia elettrica, oppure tramite contratti fisici bilaterali. La scelta delle modalità di vendita e di acquisto è lasciata al singolo operatore, in funzione delle convenienze relative. Sono previste in via transitoria alcune eccezioni a questa regola:
 - a) l'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 può essere ceduta direttamente dal Gestore della rete nel mercato dell'energia elettrica per una quota indicativamente non superiore al 20%. Il Gestore della rete cede la restante energia elettrica ai clienti del mercato libero attraverso contratti fisici bilaterali con procedure di mercato concorrenziali;
 - b) l'energia elettrica prodotta da impianti o immessa in rete da punti con potenza disponibile inferiore a 10 MVA viene prelevata dal Gestore della rete e ceduta nel mercato dell'energia elettrica;
 - c) l'energia elettrica proveniente da capacità di trasporto per l'importazione sull'interconnessione, assegnata autonomamente dal Gestore della rete o in modo congiunto con i gestori della rete di paesi confinanti, può essere ceduta nel mercato dell'energia elettrica dai soggetti assegnatari a condizioni definite dall'Autorità. L'accesso all'intera capacità di trasporto della rete italiana di interconnessione è regolato da contratti di trasporto bilaterali;
 - d) i clienti vincolati acquistano energia elettrica secondo modalità e condizioni garantite dall'Acquirente unico.

Mercato dell'energia elettrica

8. La progettazione e la gestione del mercato dell'energia elettrica seguono i criteri e le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. I partecipanti ai mercati del giorno prima e al mercato di aggiustamento formulano offerte di vendita, costituite da una quantità di energia elettrica e da un prezzo minimo a cui sono disposti a

vendere, ed offerte di acquisto, costituite da una quantità e da un prezzo massimo a cui sono disposti a comprare.

9. Tutte le imprese di produzione nazionali devono offrire nel mercato dell'energia elettrica la capacità produttiva delle unità di produzione connesse alla rete di trasmissione o di distribuzione, che sia nella loro disponibilità e non impegnata in contratti fisici bilaterali. Le imprese di produzione sono tenute a diventare operatori nel mercato dell'energia elettrica e a formulare offerte di vendita di energia per una quantità pari, in ciascuna ora, alla differenza tra la potenza disponibile dell'unità di produzione nella loro titolarità ed i programmi di immissione di energia elettrica comunicati dal Gestore della rete in esecuzione dei contratti fisici bilaterali. Il prezzo di offerta e le quantità di energia elettrica sono proposte dall'impresa di produzione.
10. Meccanismo di formazione del prezzo è il prezzo marginale di equilibrio (*system marginal price*). Coerentemente con le condizioni previste per il dispacciamento di merito economico, al fine di gestire le congestioni, consentendo la loro risoluzione, e di segnalare eventuali deficit localizzativi, il mercato dell'energia elettrica è diviso in zone di rete corrispondenti ad aree territoriali. Ai produttori è riconosciuto il prezzo marginale di equilibrio nella zona di rete in cui è localizzata l'unità di produzione. I clienti finali, indipendentemente dalla zona ove sono localizzati, pagano un prezzo medio nazionale determinato come media dei prezzi zonali, ponderata sulla base dei consumi.
11. L'equilibrio del mercato del giorno prima è calcolato tenendo conto dei vincoli convenzionali di trasporto tra zone sulla rete rilevante e dei programmi di immissione e di prelievo formulati in esecuzione dei contratti fisici bilaterali. I diritti di immissione e di prelievo assegnati per l'esecuzione dei contratti bilaterali di compravendita, sia dentro che al di fuori del mercato dell'energia elettrica, sono pertanto compatibili con detti vincoli e tali da garantire l'utilizzo efficiente della capacità di trasporto.
12. La gestione dei pagamenti e del connesso sistema di garanzia è affidata ad un soggetto che si assume il rischio di controparte divenendo compratore da ciascun venditore e venditore di ciascun compratore. Attraverso la gestione di garanzie tale soggetto assicura la regolarità dei pagamenti anche in caso di insolvenza (*default*) di un partecipante.

Nella fase iniziale la funzione di controparte centrale è assunta dal Gestore del mercato che gestisce il sistema di garanzie per il mercato dell'energia elettrica e per il mercato del servizio di dispacciamento. Il sistema di garanzie deve essere definito in modo da minimizzare i rischi che sopportano sia il Gestore del mercato per il mercato dell'energia elettrica, sia il Gestore della rete per il mercato del servizio di dispacciamento, e da far fronte ai potenziali effetti sistemici connessi all'insolvenza (*default*) di un partecipante. Il sistema di garanzie può avere natura assicurativa o essere costituito da fondi alimentati da versamenti anche nella forma di fidejussioni.

13. Con l'avvio del mercato dei contratti derivati sull'energia, che presuppone la presenza di una controparte centrale garante in proprio delle transazioni, potrà essere rivisto il ruolo del Gestore del mercato nell'organizzazione e nella gestione del sistema di garanzie. La presenza di mercati complementari (mercato a pronti e dei derivati) favorisce sinergie operative e di gestione del rischio (migliore controllo e sorveglianza dei rischi riferibili ai partecipanti ai mercati) raggiungibili unificando i sistemi di garanzie presso organismi esterni ai mercati stessi (*clearing house*).

Contratti bilaterali

14. I contratti fisici bilaterali al di fuori del sistema organizzato di offerte sono liberamente negoziati tra un soggetto produttore e un soggetto acquirente. Non vengono posti limiti temporali alle transazioni, salvo quanto previsto al punto successivo. Copia conforme dei contratti viene trasmessa al Gestore delle rete e all'Autorità.
15. I programmi di immissione e di prelievo, definiti in esecuzione dei contratti fisici bilaterali, devono essere comunicati al Gestore della rete almeno 24 ore prima della loro esecuzione.
16. L'Autorità definisce le regole tecniche e le clausole negoziali standard da inserire obbligatoriamente nei contratti fisici bilaterali, al fine di consentire il riconoscimento e l'organizzazione dei contratti e l'offerta di contratti-tipo.
17. In una fase successiva, allo scopo di favorire lo sviluppo e l'armonizzazione di nuovi strumenti contrattuali, l'Autorità potrà definire regole per la contrattualizzazione e la gestione economica delle unità di produzione elettrica (ivi inclusi i *tolling agreements* e i *power plant purchase agreements*) e per la formazione di strutture contrattuali standardizzate.

Acquirente unico

18. La funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato comporta per l'Acquirente unico l'obbligo di provvedere in modo efficiente, definendo un sistema negoziale e di garanzia che consenta alle imprese di distribuzione l'ottimizzazione delle condizioni di acquisto ai fini del contenimento dei prezzi. La funzione di garanzia svolta dall'Acquirente unico deve essere compatibile sia con la disciplina e gli strumenti di comunicazione adottati dal Gestore del mercato, sia con la gestione dei pagamenti e del connesso sistema di garanzie di cui al precedente punto 12. L'Acquirente unico opera pertanto entro il mercato dell'energia elettrica come un mercato speciale in cui i distributori formulano offerte di acquisto in termini di quantità.
19. L'Acquirente unico si approvvigiona direttamente o indirettamente di energia elettrica
 - a) nel mercato dell'energia elettrica;
 - b) attraverso contratti di importazione di energia elettrica dedicati;
 - c) attraverso la contrattualizzazione di unità di produzione di energia elettrica in seguito a gare per una quantità non superiore ad una frazione indicativamente pari a un quarto della domanda totale annua del mercato dei clienti vincolati.

Tutti i contratti di acquisto e di vendita che hanno come controparte l'Acquirente unico debbono concludersi entro la data prevista per il termine del mercato vincolato.

20. Qualora non siano state assunte le funzioni di garante dal soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la funzione di garanzia all'1 gennaio 2004 viene in via transitoria conferita all'Enel Spa sulla base dei vigenti contratti e modalità. In alternativa, il Ministro delle attività produttive può, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riconoscere alle imprese di distribuzione, in

quanto soggetti venditori per il mercato vincolato connesso alla propria rete, il diritto di acquistare energia elettrica per i clienti vincolati nel mercato dell'energia elettrica, oppure tramite contratti fisici bilaterali.

Devono essere in tutti i casi definite regole per i contratti di acquisto e di vendita atte ad evitare distorsioni nel corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato del servizio di dispacciamento.

Mercato del servizio di dispacciamento

21. La progettazione e la gestione del mercato del servizio di dispacciamento sono complementari al mercato dell'energia elettrica e basate sui criteri e sulle norme definiti dall'Autorità ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. Il Gestore della rete garantisce la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza del sistema elettrico, approvvigionandosi delle risorse necessarie nel mercato del servizio di dispacciamento finalizzato alla risoluzione delle congestioni, all'erogazione del servizio di bilanciamento e alla selezione della riserva.
22. Al mercato del servizio di dispacciamento partecipano le unità di produzione e di consumo abilitate dal Gestore della rete. Il mercato è basato su un'offerta a salire e/o a scendere obbligatoria. Meccanismo di formazione del prezzo della potenza offerta in ciascuna ora è il prezzo dichiarato (*pay as bid*).

Risoluzione delle congestioni

23. Le congestioni dovute alla non compatibilità dei programmi di immissione e di prelievo con i vincoli effettivi di trasporto sulla rete rilevante (sia interzonali che intrazonali) sono risolte nel mercato del servizio di dispacciamento.
24. Il Gestore del mercato e i titolari di contratti fisici bilaterali versano al Gestore della rete, o hanno diritto a ricevere dallo stesso Gestore della rete, un corrispettivo per la risoluzione delle congestioni interzonali. Il corrispettivo è definito dall'Autorità in funzione della differenza tra valore di mercato dell'immissione e il valore di mercato del prelievo, come determinati nel mercato dell'energia elettrica.

Regolazione economica del bilanciamento

25. Il mercato del servizio di dispacciamento comprende l'erogazione del servizio di bilanciamento (che include lo scambio). A tale fine i titolari dei punti di immissione e dei punti di prelievo sottoscrivono, direttamente o tramite un mandatario, un contratto di bilanciamento con il Gestore della rete che:
 - a) identifica i punti di immissione e di prelievo nella responsabilità dell'utente del servizio di bilanciamento;
 - b) disciplina i diritti e gli obblighi dell'utente del bilanciamento nei confronti del Gestore della rete ai fini dell'immissione o del prelievo di energia elettrica;

- c) disciplina i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete nell'attività di dispacciamento, compresi i costi per l'approvvigionamento delle risorse per i servizi di riserva e di bilanciamento, e le modalità di liquidazione delle relative partite economiche;
 - d) disciplina le fidejussioni che gli utenti del mercato del servizio di dispacciamento devono prestare al Gestore della rete per la copertura del rischio di controparte.
26. I titolari dei punti di immissione e di prelievo devono essere dotati di profili di carico (*load profiling*), qualora non siano dotati di misuratori su base oraria. In alternativa le condizioni di prelievo vengono definite per via amministrativa dall'Autorità.
27. I corrispettivi per il servizio di bilanciamento sono determinati dall'Autorità in modo da:
- a) incentivare gli operatori a rispettare i programmi di immissione e di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita (sul mercato dell'energia elettrica o attraverso contratti fisici bilaterali);
 - b) consentire la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete nell'attività di dispacciamento.
- I corrispettivi sono fissati su base oraria e differenziati in funzione del segno dello sbilanciamento tra programmi di immissione e immissioni effettive, nonché tra programmi di prelievo e prelievi effettivi (prezzo duale di bilanciamento), anche per aggregati.
28. Qualora il servizio di bilanciamento non sia flessibile, il Gestore del mercato, in seguito a richiesta del Gestore della rete, consente agli operatori di modificare i propri programmi in due diverse sessioni del mercato di aggiustamento.

Mercato della riserva

29. Il Gestore della rete contrattualizza riserva da unità di produzione e da unità di consumo abilitate per la riserva operativa e per la riserva fredda riconoscendo ai produttori un corrispettivo (*capacity payment*). Il riconoscimento del corrispettivo, pagato da tutti i clienti finali attraverso una componente della tariffa di trasporto sulla rete di trasmissione, è di durata transitoria ed è definito dall'Autorità. Tale meccanismo resta in vigore fino al successivo avvio di un mercato per il servizio di riserva. Il corrispettivo non dipende dalla tipologia dell'unità di produzione, ma dalla capacità produttiva resa disponibile per la riserva.
30. La capacità di riserva contrattualizzata dal Gestore della rete è utilizzata sulla base delle offerte formulate nel mercato del servizio di dispacciamento.

Mercato dei contratti derivati

31. Il mercato dei contratti derivati standardizzati (*forward e future*) è libero e regolamentato. Sistemi di scambi organizzati possono offrire contratti per differenze e altri strumenti per l'assorbimento dei rischi (*risk hedging*) anche in concorrenza tra di loro. Nella fase iniziale

l'Autorità introduce, anche per gli scopi di cui al successivo punto 34, regole e incentivi per promuovere l'offerta di contratti per differenze.

32. La Borsa Italiana Spa, oggi attiva sul mercato di derivati su strumenti finanziari, intende offrire attraverso apposite strutture contratti derivati sul sistema organizzato di offerte a partire dall'1 gennaio 2004.

Indicatori e controllo del potere di mercato

33. Ai fini della trasparenza dell'informazione, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, il Gestore del mercato costruisce indici di prezzo per il mercato dell'energia elettrica e pubblica dati rilevanti con le garanzie di riservatezza previste dalla legge. In modo analogo il Gestore della rete costruisce indici e pubblica dati per il mercato del servizio di dispacciamento e per i contratti fisici bilaterali.
34. Le regole per il controllo del potere di mercato nel sistema organizzato di offerte vengono definite dai soggetti istituzionali preposti a tale compito. L'Autorità, nell'ambito delle sue funzioni, svolge compiti di sorveglianza, di verifica e di valutazione del corretto funzionamento del mercato dell'energia elettrica e del mercato del servizio di dispacciamento, introduce regole e definisce misure preventive atte a tutelare gli interessi di utenti e clienti, tenendo conto sia degli esiti del sistema organizzato di offerte proposto, sia dell'esperienza di esercizio di altri sistemi ritenuti significativi.

Roma, 31 luglio 2003